

ASSI

successore ex lege UNIRE
(legge n. 111 del 15 luglio 2011)



DETERMINAZIONE n. 203 del 30 dicembre 2011

**SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI SEGNALI AUDIO-VIDEO
PROVENIENTI DAGLI IPPODROMI ITALIANI E STRANIERI. RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE
TECNICO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI, FINO AL 30 GIUGNO 2012.**

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

Visto lo Statuto dell'Unire approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'Unire;

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

Visto il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione, adottato con deliberazione commissariale n. 20 del 4 aprile 2007;

Visto il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il relativo regolamento di attuazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2010, adottato con d.P.R. 207 5 ottobre 2010, entrato in vigore il 9 giugno 2011;

Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - *Agenzia per lo sviluppo del settore ippico* - quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

Visto il contratto, avente durata di sei anni, stipulato in data 13 aprile 2005, con decorrenza 1° luglio 2005, all'esito di pubblica gara europea indetta dall'Ente, ora Agenzia, con determinazione n. 900 del 5 agosto 2003, con la società TELEIPPICA S.r.l. riguardante il "*Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio opzionale, se espressamente richiesto dall'UNIRE, di riprese televisive presso gli ippodromi italiani*";

Vista la propria determinazione del 28 dicembre 2011 con la quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2012, il contratto sopra citato;

Vista la determinazione del Segretario generale n. 3290 del 28 giugno 2005, con la quale è stato conferito all'Ing. Innocenzo Mangiamiele l'incarico di responsabile tecnico delle attività previste nel contratto avente per oggetto il servizio del segnale televisivo citato ed è stata stabilita la misura dell'onorario annuo, rinviando ad un successivo atto convenzionale la specificazione delle condizioni di durata dell'incarico, di modalità di pagamento del corrispettivo e di rimborso delle

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Visti l'art. 3 "Durata" e l'art. 4 "Corrispettivi e rimborsi" della convenzione, sottoscritta in data 18 ottobre 2005, nella parte in cui prevede le condizioni di rinnovo dell'incarico;

Vista la propria determinazione in data 28 dicembre 2011 con la quale è stata disposta la proroga tecnica del contratto citato con Teleippica Srl per il tempo strettamente necessario all'espletamento della *indicenda* procedura di gara e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012;

Ritenuto che per il periodo di proroga del contratto, disposta con determinazione sopra citata, sia conveniente e opportuno, sotto il profilo economico e funzionale, rinnovare l'incarico professionale a favore dell'Ing. Innocenzo Mangiamele, in quanto strettamente correlato alla durata del contratto con Teleippica Srl;

Atteso che, in linea con il contenimento delle spese, il citato professionista ha manifestato la disponibilità a ridurre il proprio compenso di un ulteriore 5%, ferme restando le modalità delle prestazioni concordate nella convenzione citata;

Vista a tale ultimo proposito l'offerta economica, acquisita al protocollo generale dell'Agenzia al n. 73733 in data 30 dicembre 2011, che, a conferma di quanto sopra, il professionista citato quantifica in € 15.390,00, oltre oneri di legge, il compenso per il prossimo semestre;

Visto l'art. 119, comma 3, del citato d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 contenente disposizioni per l'esecuzione dei contratti di particolare importanza per qualità ed importo delle prestazioni;

Considerato, infatti, che il contratto con Teleippica Srl menzionato rientra, per importo e per complessità, tra quelli di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 163/2006, richiamato dall'art. 299 del Regolamento attuativo del codice degli appalti;

Richiamato a tale ultimo proposito anche l'art. 300, comma 2, del Regolamento di attuazione sopra citato, per i contratti di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 163/2006 sopra definiti il direttore dell'esecuzione dei contratti "è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso di:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

Preso atto che l'incarico in oggetto, in quanto previsto dall'art. 119, comma 3, del citato d. lgs. 163/06, non rientra nei limiti previsti dall'art. 1, commi 9 e 56, della legge 266/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento interno per il conferimento degli incarichi;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25 ottobre 2011 con cui l'ASSI ha trasmesso, alle Autorità centrali competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione commissariale n. 98 del 25 ottobre 2011 con cui è stato deliberato il bilancio preventivo 2011.

VISTA la nota del 3 novembre 2011 n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vigilante, con cui, considerata la presa d'atto del Collegio sindacale in ordine al suddetto documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a "*valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti*

degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011”;

VISTA la deliberazione commissariale in data 7 novembre 2011 n. 103 con cui viene valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

Vista la disponibilità del capitolo di bilancio 112.270 “*Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne*” e la compatibilità della spesa con il dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2011,

DETERMINA

1. di rinnovare fino al 30 giugno 2012 – data di scadenza della proroga del contratto con Teleippica Srl -, a favore dell’ing. Innocenzo Mangiamele, l’incarico di responsabile tecnico delle attività previste nel contratto per la fornitura del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione dei segnali audio video originati dagli ippodromi italiani e stranieri, ivi compresa la responsabilità tecnica inerente al nuovo canale televisivo UNIRE BLU di cui alla determinazione n. 986/2009 citata;
2. di stabilire che anche per l’incarico testé rinnovato vale la condizione che esso potrà cessare anche prima della scadenza in caso di conclusione anticipata della *indicenda* gara;
3. l’incarico testé rinnovato, ferma la condizione di cui al precedente capoverso, sarà espletato dal professionista alle medesime condizioni e modalità stabilite nella convenzione del 18 ottobre 2005, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento;
4. il compenso per sei mesi, da corrispondersi al sopra indicato professionista, è pari ad € 15.390,00 (quindicimilatrecentonovanta/00), oltre IVA e oneri di legge, risultante dalla ulteriore decurtazione del 5% operata sul corrispettivo del precedente semestre, pari ad € 16.200,00;
5. il compenso sopra fissato è comprensivo di qualsiasi onere e spese per eventuali collaborazioni affidate al professionista, mentre per le attività svolte dall’incaricato al di fuori del comune di Roma saranno rimborsate esclusivamente le spese di viaggio, di vitto e pernottamento regolarmente documentate, alle condizioni stabilite dall’art. 4 della convenzione citata;
6. di fissare in € 2.000,00 il rimborso massimo delle spese per il periodo di vigenza dell’incarico.

La spesa per il compenso di € 15.390,00, oltre oneri di legge, e per il rimborso spese annuo, presuntivamente determinato in € 2.000,00, sarà imputata al capitolo 112.270 “*Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne*” con successivo e separato provvedimento.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta